

ATTO N. 536/BIS

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri
Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e Rondini, concernente:

“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1, al comma 1, enuncia le finalità generali della legge e al comma 2 delle finalità/obiettivi più specifici. L'articolo ha quindi natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2


All'articolo 2 vengono elencate le iniziative che la Regione prevede di attuare in occasione della giornata regionale per la lotta alla droga. Si tratta sostanzialmente di iniziative di sensibilizzazione e di informazione attraverso campagne informative, convegni, studi e dibattiti. A tal fine la Regione prevede di avvalersi della collaborazione delle strutture sociosanitarie regionali competenti, degli Enti locali, delle Associazioni del terzo settore e dell'Ufficio scolastico regionale al fine di diffondere anche tra le fasce più giovani di età la consapevolezza dei danni e dei rischi derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti.

Dall'attuazione di tali iniziative derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale che sono stati quantificati in una spesa annuale di euro 10.000,00. Tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto di iniziative simili per l'organizzazione di campagne di comunicazione, convegni e iniziative di informazione nell'ambito scolastico, con il coinvolgimento degli operatori socio sanitari già attivi presso i SERT e le comunità terapeutiche. La spesa prevista è comunque stata fissata entro un limite massimo di euro 10.000,00. Trattasi di spese di natura corrente e discrezionali. Il comma 3 dell'articolo 2, stabilisce, infatti che la Giunta regionale, annualmente definisce le iniziative da attuare tra quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

L'iniziativa per l'esecuzione dei test antidroga è invece a carico dei soggetti che intendono sottoporsi ai test e senza oneri per il bilancio regionale.

Articolo 3

L'articolo 3 autorizza la spesa annuale di euro 10.000,00 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge ovvero degli interventi previsti all'articolo 2. La nuova spesa viene prevista alla Missione 13, Programma 07, Titolo I del Bilancio regionale.



Per gli anni 2022-2024 alla copertura della spesa autorizzata si provvede mediate riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo I del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è rinviata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.lgs. 118/2011, alla legge di Bilancio.

Trattandosi di spese discrezionali, infatti, si rinvia alla legge di bilancio la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi cui si intende dare attuazione annualmente tra quelli previsti all'articolo 2 della legge